

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 18 Marzo 2010

Oggetto: Circolare del 18.03.2010

Argomento nr. 1) AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

Dal 1° gennaio 2010 si applicano le nuove regole introdotte dalla Direttiva Comunitaria n.8/08, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi nei rapporti con l'estero. L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.58/E/09, ha ribadito la decorrenza dell'entrata in vigore delle nuove regole (1° gennaio) e fornito chiarimenti sui contenuti della nuova disciplina, da ritenersi già applicabile in ambito nazionale.

In considerazione della complessità della materia, invitando comunque i Signori Clienti a contattare lo Studio per ogni chiarimento, si propone una sintesi schematica delle tipologie di operazioni più diffuse, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni, sia prestate che ricevute.

Tipo servizio prestato	Fino al 2009	Dal 1° gennaio 2010
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto di beni in esportazione	In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Interamente non imponibile art.9
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto intracomunitario di beni	Imponibile al 20%	Imponibile al 20%
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto di beni in esportazione	In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Interamente non soggetto art.7-ter
Trasportatore italiano fattura a	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-

SEDE DI SARONNO:
21047 – SARONNO – VA
VIA VARESE, 25/D
TEL: +39.02.9628301
FAX: +39.02.96283055

SEDE DI MILANO:
20122 – MILANO - MI
VIA DURINI, 27
TEL: +39.02.783291
FAX: +39.02.783833

impresa estera un trasporto interamente in Italia		ter
Impresa italiana fattura a impresa italiana servizi accessori a trasporti di beni in esportazione resi in Italia e servizi doganali	Non imponibile	Non imponibile art.9
Impresa italiana fattura a impresa estera (Ue o extra Ue) servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali	Non imponibile	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa extra Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) utilizzati in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) ovunque utilizzati	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa estera manutenzioni su un impianto esistente in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter
Commercialista italiano fattura una consulenza fiscale a un'impresa estera	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa estera corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi in Italia	Imponibile 20%	Imponibile 20%
Agente italiano fattura provvigione a impresa Ue per cessione intracomunitaria	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Agente italiano fattura provvigione a impresa extra Ue per vendita di beni da Italia a Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter

Tipo servizio ricevuto	Fino al 2009	Dal 1° gennaio 2010
Impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario di beni effettuato da un trasportatore Ue	Integrazione fattura estera imponibile 20%	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista un	Autofattura in parte	Autofattura

trasporto di beni in esportazione effettuato da trasportatore estero	non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	interamente non imponibile
Impresa italiana acquista da impresa estera servizi accessori a trasporti di beni in importazione resi all'estero e servizi doganali	No autofattura (escluso)	Autofattura imponibile 20%, ovvero non imponibile art.9 nei casi previsti
Impresa italiana acquista da una società extra Ue un servizio pubblicitario (inserzione su un giornale) utilizzato extra Ue	No autofattura (escluso)	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista da impresa estera un servizio di riparazione di un impianto esistente all'estero	No autofattura (escluso)	Autofattura imponibile 20%
Impresa estera fattura a impresa italiana corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi all'estero	No autofattura (escluso)	No autofattura (fuori campo art.7-quinques)
Impresa italiana riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale	Autofattura imponibile 20%	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana paga provvigioni ad agente estero per vendita di beni all'esportazione	Autofattura non imponibile	Autofattura non imponibile art.9

In ordine alla necessità di procedere all'autofattura ai sensi dell'art.17, co.2, del DPR n.633/72, si evidenzia come il Legislatore ha eliminato normativamente la possibilità di applicare il *reverse charge* tramite la più semplice procedura di integrazione della fattura emessa dal fornitore intracomunitario, che rimane espressamente prevista solo nel caso di acquisti di beni.

L'Agenzia delle Entrate, nell'evidente ottica di semplificazione, in una recente risposta (Forum fiscale del 22 gennaio 2010) avrebbe reintrodotto, in via facoltativa, la possibilità di utilizzare il metodo dell'integrazione anche per i servizi, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione.

Nell'attesa, in ogni caso, di vedere ufficializzato questo chiarimento in via ancor più netta, la strada dell'autofattura rimane l'ipotesi che, stante l'impianto normativo, garantisce la correttezza formale dell'adempimento.

Argomento nr. 2) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI MODELLI INTRASTAT

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n.18 dell'11/02/10 sono state recepite in ambito nazionale le Direttive comunitarie riguardanti le novità in materia di territorialità Iva delle prestazioni di servizi e modelli Intra, in vigore dal 1° gennaio 2010. Successivamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito con un Decreto del 22 febbraio 2010 le modalità e i termini di presentazione degli elenchi Intrastat per l'anno 2010 e, nello stesso giorno, l'Agenzia delle Dogane, con la Determinazione n.22778, ha reso disponibili sul proprio sito web i nuovi modelli e le istruzioni di compilazione degli stessi.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra per il 2010

La presentazione degli elenchi Intrastat per l'anno 2010 deve avvenire con cadenza mensile o trimestrale (mesi o trimestri coincidenti con l'anno solare), a seconda del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 22/02/10: l'invio deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

I requisiti per poter inviare i modelli con cadenza trimestrale anziché mensile consistono nel non avere superato, nel trimestre in corso e nei 4 precedenti, la soglia di un ammontare trimestrale di cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (o di acquisti di beni e di prestazioni di servizi intracomunitari) pari ad € 50.000,00, limite da valutare singolarmente per ciascuna delle due tipologie di operazioni (beni e servizi).

La soglia va rispettata per tutti i trimestri dell'anno 2009 (non è ancora stato chiarito se con riferimento ai soli beni o anche considerando i servizi), non facendo cumulo l'ammontare delle operazioni effettuate in un trimestre con quelle effettuate in un trimestre precedente o successivo. Qualora tali requisiti non siano rispettati, anche in uno solo dei trimestri menzionati, l'obbligo di presentazione per l'anno 2010 diventa mensile. A titolo esemplificativo, in caso di operazioni attive intracomunitarie:

- ➡ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 45.000,00 e prestazioni di servizi per € 35.000,00 non determina il superamento della soglia;
- ➡ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 55.000,00 e prestazioni di servizi per € 5.000,00 determina il superamento della soglia.

È possibile avere periodicità diverse di presentazione per il modello INTRA-1 relativo alle cessioni intracomunitarie e per il modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari, a seconda del mancato rispetto dei requisiti per la periodicità trimestrale relativamente alle sole cessioni o ai soli acquisti. Resta salva la facoltà dei contribuenti che rispettano le soglie degli €50.000,00 di optare, comunque, per l'invio mensile dei modelli per l'anno 2010.

Per i contribuenti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, l'obbligo di presentazione dei modelli Intra è mensile.

La norma precisa, inoltre, che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia degli €50.000,00, devono presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento.

ESEMPIO

Un contribuente ha il requisito per presentare trimestralmente entrambi i modelli INTRA1 e INTRA2 per l'anno 2010. Nel corso del primo trimestre ha effettuato acquisti intracomunitari di beni e cessioni intracomunitarie di beni per i seguenti ammontari (si ipotizza non siano effettuate prestazioni di servizi intracomunitarie):

- ▶ Gennaio 2010: acquisti €20.000 vendite €32.000;
- ▶ Febbraio 2010: acquisti €15.000 vendite €21.000;
- ▶ Marzo 2010: acquisti €17.000 vendite €18.000.

Per quanto riguarda il modello INTRA1 relativo alle vendite, nel corso del primo trimestre 2010 andranno effettuati i seguenti invii:

- ➡ modello trimestrale con scadenza 25 aprile 2010 per quanto riguarda le operazioni di gennaio e febbraio;
- ➡ modello mensile con la stessa scadenza (25 aprile 2010) per quanto riguarda le operazioni di marzo.

A decorrere dal mese di marzo, l'obbligo di invio telematico del modello INTRA1 diventa mensile.

Per quanto riguarda il modello INTRA2 relativo agli acquisti, nel corso del primo trimestre 2010 andrà effettuato un unico invio per quanto riguarda le operazioni di gennaio, febbraio e marzo (scadenza 25 aprile 2010). A decorrere dal mese di aprile l'obbligo di invio telematico del modello INTRA2 diventa mensile.

La modalità di presentazione dei modelli Intra per il 2010

Dal 2010 l'unica modalità di presentazione degli elenchi INTRA-1 e INTRA-2 è quella telematica con firma digitale, **entro il giorno 25 del mese successivo al periodo** (mese o trimestre) di riferimento. Attualmente va obbligatoriamente utilizzato il Servizio Telematico Doganale

(<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganale+-+E.D.I./>);

un provvedimento di prossima emanazione consentirà l'invio dei dati richiesti anche mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

In via transitoria il D.M. 22/02/10 ha stabilito che fino al 30 aprile 2010 (quindi, per gli elenchi del primo trimestre o dei primi tre mesi) gli elenchi possano essere presentati, alternativamente alla modalità telematica, mediante l'invio:

- ➡ dei frontespizi cartacei dell'INTRA-1 e dell'INTRA-2 compilati e sottoscritti e
- ➡ degli elenchi compilati in modalità elettronica (su *floppy disk*, cd, dvd o dispositivo usb),

entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La presentazione cartacea non è più ammessa (sono stati acquisiti solo i modelli presentati fino al 19 febbraio 2010).

Per i modelli cartacei inviati mediante spedizione postale successivamente al 19 febbraio 2010, l'Agenzia delle Dogane competente inviterà i contribuenti interessati con una comunicazione scritta a ripresentare gli stessi modelli con le modalità corrette.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la C.M. n.5/E/10, ancora prima dell'approvazione del D.M. 22/02/10, chiarendo che non saranno applicate sanzioni per gli eventuali errori di compilazione degli elenchi relativi al primo trimestre 2010 (per contribuenti trimestrali) e ai primi cinque mesi 2010 (per contribuenti mensili) a condizione che i soggetti interessati dalla violazione procedano ad integrare l'elenco già compilato mediante un nuovo invio entro il prossimo 20 luglio 2010.

Argomento nr. 3) OBBLIGHI DI INFORMAZIONI LEGALI NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

Con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della c.d. "Legge Comunitaria 2008" (L. n.88/09) vengono recepite nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2003/58/Ce in materia di requisiti di pubblicità degli atti delle società. Nello specifico, vengono modificati gli artt.2250 e 2630 del codice civile, che prescrivono, rispettivamente, gli obblighi informativi e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli stessi. I nuovi obblighi sono in vigore dal 29 luglio 2009.

Nozione di atti e corrispondenza

L'introduzione, ad opera della Comunitaria 2008, di una sanzione amministrativa per la mancata indicazione delle informazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza rende importante circoscrivere con maggior precisione la definizione degli stessi.

Le indicazioni obbligatorie statuite dall'art.2250 c.c. riguardano tutte le comunicazioni che le società recapitano a terzi, siano esse telematiche o su supporto cartaceo. Ne consegue che, dove questo contatto con soggetti terzi non esista, si è fuori dall'ambito di applicazione della disciplina.

Si considerano incluse nella categoria di "corrispondenza" anche tutte quelle comunicazioni che non si avvalgono del "classico" supporto cartaceo, comprendendo in essa i messaggi di posta elettronica (e-mail).

Le novità della Comunitaria 2008

1



Informazioni obbligatorie anche su sito *Web* delle società

2



Erogazioni di sanzioni amministrative in caso di omesso adempimento degli

	obblighi
3	Accesso al <u>Registro imprese multilingue</u>

1) Le informazioni obbligatorie

Le informazioni che ancora oggi le società devono obbligatoriamente indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza sono state definite dalla direttiva 68/151/Cee, recepita all'art.2250 c.c..

La Comunitaria 2008, infatti, ha solamente esteso il novero delle modalità di trasmissione delle informazioni per le quali scattano gli obblighi. A partire dal 29 luglio 2009, infatti, diventa obbligatoria l'indicazione delle informazioni sotto elencate, oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche nel sito Web delle società. Tali prescrizioni riguardano tutte quelle società che già possiedono un proprio sito Web, ma non impongono che chi ne è sprovvisto debba dotarsene.

Ricapitoliamo, in sintesi, le informazioni da indicare obbligatoriamente, secondo quanto stabilito dall'art.2250 c.c.:

Tutte le società	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sede della società ▶ Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l'iscrizione ▶ Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
	Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento
	Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
Spa, Srl, Sapa	Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
Spa e Srl	Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio

2) Le sanzioni

Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni in caso di omessa esecuzione delle dichiarazioni, si prescrive una sanzione amministrativa da €206 a €2065 in caso di mancata comunicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni richieste. La sanzione è da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

3) Registro imprese multilingue

La Comunitaria 2008 introduce la facoltà per le società di capitali (Srl, Spa e Sapa) di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in un'apposita sezione

del Registro delle imprese anche in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non sono opponibili a terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Esempi

Società di capitali

Alfa Spa
Via
C.A.P.Provincia.....
P.Iva.
Registro Imprese di n.....
Capitale sociale €.....interamente versato

Società di persone


Beta di Rossi Mario Snc
Via
C.A.P.Provincia.....
P.Iva.
Registro Imprese di n.....

Sintesi schematica

Informazioni obbligatorie	Art. 2250 c.c. Indicazioni negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese	Tutte le società	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sede della società ▶ Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l'iscrizione ▶ Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
			Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento
Novità	Srl, Spa, Sapa	Spa, Srl, Sapa	Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
		Spa e Srl	Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio
Novità	Srl, Spa, Sapa	Informazioni obbligatorie	Obbligo di pubblicare le medesime informazioni <u>anche nel sito web</u> della società (se posseduto)
		Registro imprese multilingue	Facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle Imprese anche in

			altra lingua ufficiale della Comunità Europea, con traduzione giurata di un esperto
		Sanzioni	Art.2630 c.c. Omessa esecuzione di comunicazioni anche nel sito web
			Min €206 Max €2065

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Dr. Lodovico Scolari